



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 16/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 4/6/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/5/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.304,11, a titolo di commissioni intermediario, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 855,89);
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la detrazione di € 855,89 dall'importo complessivo dovuto calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissione rete distributiva non maturata, operata dalla società cessionaria in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16); precisa che, a causa di un "*mero*" errore nella stampa del "*piano annuale di rimborso*", la colonna "*Rimborso Commissioni Rete Distributiva*" riporta un disallineamento, atteso che l'importo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- da rimborsare è indicato nella casella corrispondente alla rata successiva rispetto a quella di estinzione del prestito;
- in riferimento agli oneri assicurativi, che nessun importo era stato addebitato a tale titolo a carico del ricorrente.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento (cfr. Collegio di Bari dec. n. 3087/2018) il Collegio ritiene, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, che per le “commissioni rete distributiva” deve considerarsi valida la previsione contrattuale che fissa la percentuale in cui tali commissioni devono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata.

Pertanto, in considerazione della circostanza che l'intermediario ha provveduto in sede di conteggio estintivo al rimborso, nella misura del 60%, secondo quanto indicato nel *“piano annuale di rimborso”* allegato in atti, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente



meritino di essere accolte anche per l'ulteriore misura del 40%, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	7,525%
% da retrocedere		39,62%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
Commissione rete distributiva (40%)	€ 1.440,00	€ 864,00 <input type="radio"/>	€ 570,57 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 570,57
Commissione rete distributiva (60%)	€ 2.160,00	€ 1.296,00 <input type="radio"/>	€ 855,86 <input checked="" type="radio"/>	€ 855,89 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 0,03
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 570,54
rimb già effettuati, decurtati	€ 855,89
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 570,54, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS